

*Ministero dell'Interno*  
*Ex-Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo*  
*dei Segretari Comunali e Provinciali*

---

Unità di Missione istituita  
con D. M. del 31 luglio 2010

Agenzia Segretari  
gascp\_aa  
N 0009018 (P)  
del 15-02-2011

**UNITÀ DI MISSIONE**

**Istituita con Decreto del Ministro dell'Interno 31 luglio 2010**

**DECRETO**

**Oggetto: Provvedimenti in ordine al procedimento disciplinare dei segretari comunali e provinciali.**

**IL PRESIDENTE DELL'UNITÀ DI MISSIONE**

Premesso che:

- il contratto dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001 all'art. 58 prevedeva che *“dalla data di entrata in vigore del presente contratto è disapplicata la disciplina di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 465/1997”* in materia di procedimento disciplinare;
- il predetto contratto dei segretari comunali e provinciali non prevedeva una regolamentazione in materia, né demandava in merito alla contrattazione decentrata integrativa;
- il Consiglio nazionale di Amministrazione dell'Agencia, nell'esercizio del suo potere decisorio di cui all'art. 6, comma 1, lettera g) del d.P.R. 465/97, regolamentava in via provvisoria la materia, adottando la deliberazione n. 161 del 25 maggio 2001 avente ad oggetto *“Criteri e procedura per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari”* che ripristinava la disciplina prevista dall'art. 17 del d.P.R. 465/97;
- il Consiglio nazionale di Amministrazione nella seduta del 22 maggio 2003 adottava la deliberazione n. 135 avente ad oggetto *“Ripartizione delle competenze tra Agenzia Nazionale e Sezioni Regionali per l'istruzione dei procedimenti disciplinari e la conseguente irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei segretari comunali e provinciali”*;
- a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che ha introdotto importanti innovazioni in ambito disciplinare, il Consiglio nazionale dell'Agencia nella seduta del 17 dicembre 2009 adottava la deliberazione n. 175 avente ad oggetto *“Art. 73, comma 1, del D.Lgs. 150/2009. Collegio Arbitrale dell'Agencia: provvedimenti”* e la deliberazione n. 176 avente ad oggetto *“Criteri e procedura per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. Adeguamento normativo ex D. Lgs. n. 150/2009”*, con le quali,

*Ministero dell'Interno*  
*Ex-Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo*  
*dei Segretari Comunali e Provinciali*

---

Unità di Missione istituita  
con D. M. del 31 luglio 2010

nelle more della definizione contrattuale della materia, si prendeva atto dell'adeguamento normativo intervenuto;

Dato atto che con i soprarichiamati provvedimenti si era provveduto alla:

- individuazione e istituzione dell'Ufficio per l'istruttoria dei procedimenti disciplinari relativi ai segretari comunali e provinciali presso il Consiglio nazionale di Amministrazione e presso i Consigli di amministrazione delle Sezioni regionali;
- applicazione in materia di procedimento disciplinare sotto il profilo procedurale delle disposizioni di cui all'art. 55 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e sotto il profilo sostanziale delle sanzioni disciplinari previste dagli artt. 78 e seguenti del D.P.R. n. 3 del 1957;
- ripartizione delle competenze tra Agenzia Nazionale e Sezioni Regionali, come di seguito riportato:

**1. Consiglio di Amministrazione Nazionale:**

- competente ad irrogare, nei riguardi di tutti i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali "A", "B" e "C", iscritti sia all'Albo Nazionale sia agli Albi Regionali, le sanzioni disciplinari che comportino la risoluzione del rapporto di lavoro dei segretari stessi con l'Agenzia;
- competente ad assumere gli atti che irrogano gli altri tipi di sanzioni disciplinari previste dagli articoli 78 e seguenti del d.P.R. n. 3 del 1957, solo nei riguardi dei segretari che risultino iscritti esclusivamente nella fascia "A" dell'albo;
- competente ad irrogare le sanzioni nei riguardi di quei segretari che, iscritti nella fascia "A" dell'albo, dopo essere stati collocati in disponibilità abbiano accettato di essere nominati titolari di un comune corrispondente ad una fascia demografica inferiore; ciò in virtù di quanto disposto dall'art. 11, comma 7, del d.P.R. 465/97 che prevede che il segretario resta iscritto nella fascia superiore;

**2. Consigli di amministrazione delle Sezioni Regionali:**

- competenti ad irrogare le sanzioni disciplinari, di cui ai già citati articoli 78 e seguenti del D.P.R. n. 3 del 1957 (con esclusione di quelle che comportano la risoluzione del rapporto di lavoro dei segretari con l'Agenzia stessa), esclusivamente nei confronti dei segretari iscritti nelle fasce "B" e "C" dell'albo;
- competenti per l'irrogazione delle sanzioni nei riguardi dei segretari che risultano iscritti contemporaneamente nelle fasce "A" e "B", come previsto

*Ministero dell'Interno*  
*Ex-Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo*  
*dei Segretari Comunali e Provinciali*

---

*Unità di Missione istituita*  
*con D. M. del 31 luglio 2010*

dall' art. 11, comma 6, e dall'art. 12, comma 2, del d.P.R. 465/97; ciò in quanto il comma 2 dell'art.12 precisa che per essi "Il trattamento giuridico ed economico resta, in ogni caso, quello determinato dalla fascia del comune o della provincia in cui viene prestato servizio nel relativo periodo."

- presa d'atto dell'implicita abrogazione e conseguentemente esaurimento della vigenza del Collegio Arbitrale di Disciplina dell'Agenzia – allo scadere del termine di sessanta giorni decorrente data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – stante l'entrata in vigore del nuovo disposto normativo in materia di procedimento disciplinare;
- presa d'atto delle disposizioni normative introdotte dagli artt. 68 e 69 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.150;

Ricordato che in sede di conversione del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 con legge n. 122/2010 è stata soppressa l'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e prevista la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell'Interno, e che, di conseguenza, sono decaduti gli organi di gestione (Consiglio di Amministrazione nazionale, Consigli di amministrazione delle sezioni regionali, Presidente, Vice Presidente) e cessati dagli incarichi il Direttore generale ed il Vice Direttore generale;

Ricordato, altresì che la disciplina sopra accennata è stata integrata dall'art. 1 del decreto legge 29 dicembre 2010, n.225;

Preso atto che con Decreto del Ministro dell'Interno del 31 luglio 2010, registrato alla Corte dei Conti in data 3 agosto 2010 al reg. n. 10, foglio n. 30, è stata istituita nell'ambito del Gabinetto del Ministro un'Unità di Missione per assicurare la continuità delle attività della soppressa Agenzia;

Preso atto, inoltre, che con Decreto del Ministro dell'Interno del 3 agosto 2010 al Presidente della predetta Unità di Missione è stato affidato l'incarico di svolgere, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione delle attività già facenti capo all'Agenzia e comunque fino al 31 dicembre 2010, le attività gestionali dei soppressi organi dell'ex-Agenzia,

Rilevato, altresì, che con decreto del Ministro dell'Interno del 23 dicembre 2010, registrato alla Corte dei Conti in data 30 dicembre 2010 al reg. n.21, foglio n.15, il Prefetto dott. Umberto Cimmino, Presidente dell'Unità di Missione, è stato

*Ministero dell'Interno*  
*Ex-Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo*  
*dei Segretari Comunali e Provinciali*

---

*Unità di Missione istituita  
con D. M. del 31 luglio 2010*

prorogato nell'incarico relativo allo svolgimento delle attività gestionali dei soppressi organi dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali fino al 30 giugno 2011;

Rammentato che la continuità delle funzioni attribuite all'Agenzia sono garantite, a livello territoriale, dai Prefetti delle province capoluogo di regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle Sezioni regionali, avvalendosi dei relativi uffici e personale delle sezioni regionali della stessa Agenzia;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 14 dicembre 2010 che al Titolo II rubricato "Il rapporto di lavoro" – Capo I "Norme disciplinari e Responsabilità disciplinare", regola la materia disciplinare con i seguenti articoli:

- Art. 3 Obblighi del segretario;
- Art. 4 Sanzioni e procedure disciplinari;
- Art. 5 Codice disciplinare;
- Art. 6 Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare;
- Art. 7 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale;
- Art. 8 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale;
- Art. 9 La determinazione concordata della sanzione;

Considerato che in data 16 dicembre 2010 è stato pubblicato sul sito istituzionale di questa amministrazione il Codice disciplinare di cui al sopra menzionato CCNL dei segretari comunali e provinciali del 14 dicembre 2010 e che della stessa si è data comunicazione alle OO.SS. di categoria con nota prot. n. 74540 del 16 dicembre 2010;

Evidenziata la necessità di assicurare nel primario interesse pubblico l'attività gestionale della ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali anche dal punto di vista disciplinare;

Rilevata, pertanto, la necessità e l'opportunità di raccordare e coordinare, anche al fine di razionalizzare e semplificare l'attività in ambito disciplinare, le disposizioni nel corso del tempo adottate dal Consiglio nazionale dell'Agenzia con la normativa vigente, il nuovo CCNI dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 14 dicembre 2010 e il mutato assetto gestionale dell'Agenzia in un provvedimento organico che prenda atto della definizione contrattuale della materia disciplinare a seguito della stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari

*Ministero dell'Interno*  
*Ex-Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo*  
*dei Segretari Comunali e Provinciali*

---

Unità di Missione istituita  
con D. M. del 31 luglio 2010

comunali e provinciali sottoscritto in data 14 dicembre 2010 e riassume nelle more del perfezionamento del processo di riorganizzazione delle attività già facenti capo all'Agenzia Autonoma, i seguenti aspetti:

- definizione dell'autorità competente per i procedimenti disciplinari concernenti i segretari;
- ripartizione delle competenze tra Agenzia Nazionale e Sezioni Regionali;

Visto il d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 14 dicembre 2010;

Richiamate le deliberazioni del Consiglio nazionale di Amministrazione n. 161 del 25 maggio 2001, n. 135 del 22 maggio 2003, n. 175 del 17 dicembre 2009, n. 176 del 17 dicembre 2009;

**DECRETA**

1. Di prendere d'atto che con il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 14 dicembre 2010, al Titolo II "Il rapporto di lavoro" – Capo I "Norme disciplinari e Responsabilità disciplinare", è stata regolamentata contrattualmente la materia disciplinare;
2. Di recepire integralmente quanto statuito al Titolo II "Il rapporto di lavoro" – Capo I "Norme disciplinari e Responsabilità disciplinare", del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 14 dicembre 2010 di cui segnatamente agli articoli:
  - Art. 3 Obblighi del segretario;
  - Art. 4 Sanzioni e procedure disciplinari;
  - Art. 5 Codice disciplinare;
  - Art. 6 Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare;
  - Art. 7 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale;
  - Art. 8 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale;
  - Art. 9 La determinazione concordata della sanzione;

*Ministero dell'Interno*  
*Ex-Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo*  
*dei Segretari Comunali e Provinciali*

---

Unità di Missione istituita  
con D. M. del 31 luglio 2010

3. Di dare atto che fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione delle attività già facenti capo all'Agencia Autonoma, le funzioni attribuite al soppresso Consiglio nazionale di Amministrazione e ai soppressi Consigli di amministrazione delle Sezioni regionali in materia di procedimenti disciplinari relativi ai segretari comunali e provinciali sono esercitate a livello nazionale dal Presidente dell'Unità di missione e a livello territoriale dai Prefetti delle province capoluogo di regione, che sono succeduti ai soppressi Consigli di Amministrazione nazionale e regionali;
4. La ripartizione delle competenze tra l'ex Agencia Nazionale e le ex Sezioni Regionali per l'istruzione dei procedimenti disciplinari e la conseguente irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei segretari comunali e provinciali sono disciplinate dalla deliberazione n. 135 del 22 maggio 2003;
5. Il presente decreto è inviato alle OO.SS. di categoria dei segretari e pubblicato sul sito istituzionale dell'ex Agencia.

Il Presidente  
dell'Unità di Missione  
Prefetto dott. Umberto Cimmino

